

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08485/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8485 del 2020, proposto da

Giovanni Luca Miggiano, Antonio Conversano, Daniele Bortone, Francesco Branca, Alessandro Daniele Musio, Mario Parrotta, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Puglia Ufficio VI At Lecce, Usr Puglia Ufficio IV At Brindisi non costituiti in giudizio;

nei confronti

Matilde Macchitella non costituito in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI ex ART. 55 CPA - dell'O.M. del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10.07.2020 - “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” - nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina; - della predetta OM, nella parte in cui all'articolo 7 (Istanza di partecipazione) dispone che “gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”, modalità queste che hanno illegittimamente costretto gli odierni ricorrenti a ridosso della chiusura delle operazioni di inserimento al 6.08.2020 a presentare domanda di inserimento nella II fascia GPS; - di ogni altro atto e/preordinato, connesso e conseguenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo abilitante, anziché in costanza di nomina, ivi comprese le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Lecce e Brindisi , nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva a ciascun ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico), per la classi di concorso di rispettiva appartenenza e pubblicate con: a) decreti UST Lecce prot. n. 11363 del 01-09-2020 e prot. n. 12760 del 16-09-2020; b) decreti UST Brindisi prot. n. 8563 del 02-09-2020 e prot. n. 9847 del 18-09-2020

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Brindisi e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria impugnata;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 27 aprile 2021

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO